



Il Vescovo di Tivoli

Volendo attuare quanto auspicato nel Decreto *Christus Dominus* (n.27) del Concilio Vaticano II, dal Codice di Diritto Canonico nei Cann. 511-514 ed anche ribadito dal Beato Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica *Novo Millennio Ineunte* al n. 45 in cui si esortava a “*coltivare e dilatare gli spazi della comunione ad ogni livello, nel tessuto della vita di ciascuna Chiesa in cui la comunione deve riflettere nei rapporti tra Vescovo, presbiteri e diaconi, tra Pastori e intero Popolo di Dio, tra clero e religiosi, tra associazioni e movimenti ecclesiali*” nonché da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium* ai nn.111-113;

allo scopo di favorire la partecipazione di ogni fedele alla vita della nostra Chiesa tiburtina, alla crescita di una sempre più condivisa spiritualità di comunione, così che si alimenti e possa fruttificare in abbondanza il reciproco ed efficace ascolto tra Pastori e fedeli per una sempre più forte unità in tutto ciò che è essenziale e in un sempre più chiaro impegno a convergere anche in ciò che è opinabile verso scelte ponderate e condivise per una efficace opera di nuova evangelizzazione;

dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Diocesano con il quale, alla luce dell’esperienza fatta secondo lo Statuto approvato dal mio predecessore il 2 febbraio 2007, si sono apportate modifiche allo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano finora vigente;

dopo aver pregato e invocato la luce dello Spirito Santo, con la mia ordinaria autorità, a norma dei cann. 511-514, con il presente

DECRETO

approvo lo

Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano

come riportato di seguito e composto di 38 articoli.

Confido che tale nuovo Statuto contribuisca a far crescere ancor più la consapevolezza della appartenenza all’unica Chiesa particolare di tutte le componenti del Popolo di Dio; favorisca l’esercizio dei vari doni e carismi che lo Spirito elargisce con abbondanza a tutti i membri del Popolo di Dio e sostenga la fioritura di una condivisa passione per la nuova evangelizzazione, capace di mostrare il volto di una Chiesa che accoglie sempre tutti e che a tutti offre la possibilità di crescere fino alla statura della piena maturità di Cristo.

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile, il 22 febbraio 2014
Festa della Cattedra di San Pietro, *Anno Mariano diocesano*
Prot.N.C/62/14

Mons. Santino Borali
Mons. Santino Borali
Cancelliere Vescovile



Mauro Parmeggiani
✠ Mauro Parmeggiani
Vescovo di Tivoli

DIOCESI DI TIVOLI

Statuto del
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Approvato il 22 febbraio 2014

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
NATURA - FINALITA' - COMPITI

Articolo 1

È costituito nella diocesi di Tivoli il Consiglio Pastorale Diocesano (in seguito CPD) ai sensi del presente Statuto.

Il CPD è composto da presbiteri, membri di Istituti di vita consacrata, religiosi e secolari e di Società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, di fedeli laici. I membri del CPD siano in piena comunione con la Chiesa Cattolica; questi vengono designati nel modo determinato dal Vescovo con il presente Statuto (can. 512 § 1, 2, 3).

Articolo 2

Il CPD è sotto l'autorità del Vescovo ed è presieduto da questi (*Christus Dominus*, n. 27); solo in caso di assenza può designare un sostituto.

E' convocato dal Vescovo, cui spetta determinare le questioni da trattare e disporre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514, § 1).

Articolo 3

Il Consiglio è organo consultivo permanente del Vescovo, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa. Ogni membro del Consiglio, arricchirà lo stesso della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, ricercherà, congiuntamente agli altri membri, il bene dell'intera Comunità diocesana, in piena comunione con il Vescovo.

Articolo 4

§ 1

Compito del Consiglio è "studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni, sì da promuovere la conformità col vangelo della vita e dell'attività del popolo di Dio" (*Christus Dominus*, n. 27; *Motu Proprio Ecclesiae Sanctae*, n. 16 § 1). Al Consiglio possono perciò essere affidate quelle questioni che, indicate dal Vescovo diocesano o proposte dai membri del Consiglio e da lui accolte, si riferiscono all'esercizio della cura pastorale nell'ambito della Diocesi. Tuttavia il Consiglio non ha competenza per pronunciarsi circa le questioni generali riguardanti la fede, l'ortodossia, i principi morali e le leggi della Chiesa universale; maestro della fede nella Diocesi è infatti soltanto il Vescovo, sempre in comunione col capo e coi membri del Collegio Episcopale (*Lumen Gentium*, n. 25; *Christus Dominus*, nn. 12-14.)

§2

Fermo restando che per le questioni pastorali concernenti l'esercizio della giurisdizione o della potestà di governo, il Vescovo ha già un proprio Senato, cioè il Consiglio Presbiterale, nulla vieta che il Consiglio Pastorale possa esaminare questioni per la cui messa in esecuzione si richieda un atto di giurisdizione: in questo caso il Vescovo prenderà una decisione, se lo riterrà opportuno, dopo aver ascoltato il

Consiglio Presbiterale (*Congregazione per il Clero, Lettera circolare circa i Consigli Pastoralis, Omnes Christifideles*, n. 1917).

Articolo 5

Il CPD formula proposte riguardo a:

- iniziative missionarie tese alla nuova evangelizzazione e alla trasmissione della fede, catechetice, liturgiche e caritative nell'ambito diocesano;
- formazione dottrinale e spirituale della vita dei fedeli;
- modi per sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi che riguardano la Chiesa, la fede e la morale.

Il CPD favorirà anche scambi reciproci di esperienze ed iniziative di vario genere, così da presentare più chiaramente al Vescovo le concrete necessità della popolazione diocesana e suggerirgli la linea più conveniente di azione pastorale.

Articolo 6

Organi del CPD sono:

L'Assemblea;

La Giunta;

La Segreteria;

COMPOSIZIONE

Articolo 7

Il Consiglio Pastorale Diocesano è composto dai membri sotto elencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la Diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi servizi esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cfr. can. 512 § 2 CJC):

Sono **membri di diritto**:

- Il Vescovo coadiuvato dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali;
- Il Segretario Generale della Consulta delle Aggregazioni Laicali;
- Il Presidente dell'Azione Cattolica;

I Responsabili dell'Ufficio Catechistico, Liturgico e della Caritas diocesana.

Sono **membri eletti**:

- Due laici per ciascuna delle cinque Vicarie nominati secondo le indicazioni dell' art. 8 del presente Statuto;
- Un Presbitero per ciascuna delle cinque Vicarie;
- Un Religioso nominato dalla CISM della Diocesi;
- Due Religiose nominate dall'USMI della Diocesi;
- Un Diacono Permanente scelto dalla Comunità dei Diaconi Permanenti;
- Un massimo di dieci membri nominati direttamente dal Vescovo, il quale con totale libertà, garantisce la rappresentanza di tutte le componenti del Popolo di Dio ed in particolare di quanti in Diocesi sono impegnati attivamente nei vari ambiti pastorali. (cfr. can. 512 § 2 CJC).

Articolo 8

Per procedere alla designazione dei due laici in rappresentanza di ciascuna Vicaria, sarà convocato il Consiglio Pastorale di Vicaria e dopo un dialogo in merito si procede alla votazione. I consiglieri saranno eletti a maggioranza assoluta per i primi due scrutini, successivamente con quella relativa.

§ 1

Le votazioni si faranno a scrutinio segreto; esse saranno presiedute dal Vicario Foraneo che sceglierà due scrutatori e un segretario.

§2

I candidati non sono validamente eletti, se non appartengono alla Vicaria che gli ha attribuito i voti. Per appartenenza si intende o per territorio o per elezione, ossia che ordinariamente svolgano il loro servizio pastorale in una Parrocchia della stessa.

§ 3

Qualora non vi sia il Consiglio Pastorale di Vicaria, il Vicario Foraneo convocherà una Assemblea di Vicaria invitando tutto il popolo di Dio secondo quanto riportato dall' art. 1 del presente Statuto; quindi il Vescovo, personalmente o tramite un suo delegato, presenterà la natura e i fini del Consiglio Pastorale Diocesano. Si raccolgano le candidature che verranno sottoposte al collegio dei Parroci nella medesima Assemblea. Tale Collegio le valuterà secondo quanto previsto dall' articolo 9 del presente Statuto. Si procederà quindi all'elezione di tre persone, di cui le prime due risulteranno elette, mentre l'altra sarà la prima non eletta.

§4

In caso di sostituzione di un membro eletto nel corso del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano, il primo dei non eletti diventa automaticamente consigliere. Per l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si deve invece procedere a nuove elezioni.

Articolo 9

Possono far parte del CPD fedeli, chierici, membri di Istituti di vita consacrata e soprattutto fedeli laici (cfr. can. 512 § 1 CJC; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica *Novo Millennio Ineunte*, 45) in piena comunione con la Chiesa Cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cfr. can. 512 §1 e 3).

Articolo 10

L'incarico di Consigliere del Consiglio Pastorale Diocesano, è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti *durante munere*. Sono tali i parlamentari; i responsabili delle amministrazioni (comuni, province, regioni), i consiglieri comunali, provinciali, regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici (segretari e similari, anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.

Articolo 11

Ogni componente il CPD rappresenterà unicamente il settore, l'ufficio o il gruppo per cui è stato eletto o nominato. Qualora facesse parte di altre associazioni o di altri uffici, non ne sarà il portavoce all'interno del Consiglio.

Articolo 12

Gli eletti cessano dal loro mandato:

- alla scadenza dei 5 anni;
- per lo scioglimento del C.P.D. fatto dal Vescovo;
- per la cessazione dall'incarico per cui era stato scelto;
- per trasferimento ad altra Diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
- per ripetute assenze dalle sessioni, secondo quanto disposto dall' articolo 16;
- per rinuncia scritta e motivata al Vescovo al quale spetta decidere se accettarla o respingerla.

DURATA

Articolo 13

§ 1

Il Consiglio Pastorale Diocesano si rinnova ogni cinque anni; tuttavia allo scadere del mandato rimane in carica fino alla nuova costituzione.

§2

Il Vescovo - qualora ne ravvisi la necessità - può sciogliere il Consiglio Pastorale e ricostituirlo entro un anno.

§ 3

Il Consiglio Pastorale Diocesano decade in caso di sede vacante (can. 513 CJC).

ASSEMBLEA

Articolo 14

§ 1

Il Consiglio pastorale diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno 3 volte l'anno; preferibilmente inizio, metà e fine anno pastorale; le date saranno indicate nel Calendario Diocesano.

§2

Potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. In questo caso i consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio, dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 15

Il Consiglio pastorale diocesano può essere invitato dal Vescovo a giornate di spiritualità, di aggiornamento o studio.

Articolo 16

§ 1

I membri del Consiglio pastorale diocesano hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.

§2

Le assenze vanno giustificate presso il Segretario. La Giunta verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la Giunta valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere e interpellerà l'organismo che lo ha designato per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione. In caso di ripetute assenze, anche giustificate, la Giunta si potrà comportare come sopra.

Convocazione, Ordine del giorno e preparazione delle sessioni

Articolo 17

L'ordine del giorno è stabilito dal Vescovo, sentita la Giunta. E' redatto dal Segretario e firmato dal Vescovo e dal Segretario stesso.

Articolo 18

Ciascun membro del CPD ha la facoltà di proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta dovrà pervenire al Vescovo per iscritto, tramite la Segreteria, con l'indicazione dei motivi posti a sostegno della stessa. La Giunta darà in Assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente dall'inserimento o meno del loro oggetto nell'ordine del giorno.

Articolo 19

I temi all'ordine del giorno possono essere studiati e approfonditi da una apposita commissione costituita col compito di elaborare un documento preparatorio.

Articolo 20

I singoli consiglieri, a cura del Segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione.

Articolo 21

I lavori dell'Assemblea possono prevedere contributi provenienti dalle Vicarie (meglio se dai Consigli Pastoral Vicariali).

Svolgimento delle Sessioni

Articolo 22

Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo o da un Sostituto da lui indicato. La moderazione e il coordinamento dei lavori dell'Assemblea, sono affidati ad un

membro della Giunta e saranno condotti in maniera da favorire un costruttivo rapporto dialogico fra i membri del Consiglio.

Articolo 23

L'Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 24

All'inizio di ogni sessione viene messo a disposizione dei consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato.

Articolo 25

I consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non dovrà superare la durata di cinque minuti. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti.

Articolo 26

Al termine di ogni sessione saranno formulate le eventuali mozioni da sottoporre alla votazione dell' Assemblea. Il voto verrà espresso o per alzata di mano o su richiesta del Vescovo, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Articolo 27

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti.

Articolo 28

Ogni consigliere ha la facoltà di presentare al Vescovo per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della Diocesi.

GIUNTA

Articolo 29

La Giunta è l'organo incaricato di verificare il regolare funzionamento del CPD, di dare impulso ai lavori e di coordinare l'attività.

Articolo 30

La Giunta è costituita dal Vicario Generale o da un suo Sostituto incaricato dal Vescovo, dal Segretario e da 5 Consiglieri eletti dall' Assemblea a scrutinio segreto.

Articolo 31

Spetta alla Giunta:

- decidere le modalità e i tempi dei lavori della stessa
- coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l'attività del CPD
- moderare tramite uno dei suoi membri l'ordinamento delle sessioni
- seguire e coordinare l'attività delle varie commissioni o gruppi di studio.

SEGRETERIA

Articolo 32

Il CPD si avvale di un Segretario nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio. Egli rimane in carica fino allo scadere del CPD.

Articolo 33

Il Segretario svolge la sua attività anche avvalendosi di collaboratori da lui scelti. E' compito del Segretario:

- tenere l'elenco dei consiglieri ed il registro delle presenze, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD e segnalare le assenze alla Giunta;
- curare la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione;
- ricevere dai consiglieri: le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno e le eventuali richieste di convocazione straordinaria;
- stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del CPD e tenere aggiornato l'archivio;
- svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del CPD e delle Commissioni al servizio e in collaborazione del Vescovo e della Giunta.

Articolo 34

Il libro dei verbali e tutto il materiale sarà conservato presso la Curia Vescovile.

RAPPORTO CON GLI ALTRI ORGANISMI

Articolo 35

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano cercheranno di favorire in ogni modo una opportuna relazione tra loro.

In particolare:

- a) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso del Vescovo, i due Consigli potranno dar vita ad un'unica Commissione preparatoria;
- b) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Articolo 36

Spetta in particolare al Segretario del Consiglio Presbiterale e al Segretario del CPD promuovere la conoscenza, lo scambio reciproco, il coordinamento e, per quanto possibile, il lavoro comune tra i due Consigli.

NORME FINALI**Articolo 37**

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla Comunità Ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

Articolo 38

Le norme del presente statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.